

# Il Trentino e l'Autonomia



**La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3**

*Norme in materia di governo  
dell'autonomia del Trentino*



# Il Trentino e l'Autonomia

## INDICE

- **Il contesto ordinamentale ed i principi**
- **La legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006**
  - **La potestà amministrativa**
    - Funzioni di governo*
    - Funzioni di carattere operativo gestionale*
    - Rapporti tra Comuni, Comunità e Provincia*
  - **Le funzioni amministrative**
  - **La Comunità**
    - Territorio*
    - Statuto*
    - Organi*
  - **Trento e i Comuni limitrofi**
  - **Comun general de Fascia**
  - **Finanza locale**
  - **Organizzazione delle attività amministrative e dei servizi pubblici**
  - **Il Consiglio delle autonomie**



# Il Trentino e l'Autonomia

---

## UNA DEFINIZIONE DI AUTONOMIA:

- Insieme organico di **diritti**, di **obblighi** e di **responsabilità** appartenenti a una Comunità



# Il Trentino e l'Autonomia

- **L'Accordo di Parigi del 1946**, nell'assicurare uguaglianza di diritti agli abitanti di lingua tedesca rispetto a quelli di lingua italiana, ha riconosciuto alle “**popolazioni**” l'esercizio di poteri legislativi ed esecutivi autonomi
- **L'articolo 116 della Costituzione** ha riconosciuto forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, quindi innanzi tutto **alle popolazioni** e di conseguenza alle **istituzioni esponenziali** che le rappresentano: la **Regione**, la **Provincia autonoma** e i **Comuni**
- Lo **Statuto speciale di autonomia** disciplina l'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuite alla Regione e alle due Province autonome di Trento e di Bolzano



# Il Trentino e l'Autonomia

- **Regioni, Province e Comuni:**
  - con lo **Stato** costituiscono il sistema delle istituzioni esponentziali della **Repubblica**
  - con gli altri **Stati** e gli **Organi comunitari** costituiscono il sistema delle istituzioni esponentziali dell'**Unione Europea**
  
- Tali istituzioni possono essere considerate un **sistema integrato**, dove ogni soggetto concorre con l'altro, secondo i **principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione**, al fine di assicurare una positiva convivenza e prospettive di crescita a tutta la comunità e ad ogni cittadino, anche quando opera in forma associata con altri



# Il Trentino e l'Autonomia

## **1. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'**

i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica devono essere affidati all'ente più vicino alla cittadinanza, cioè all'ente locale

## **2. PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA**

la funzione passa alla competenza dell'ente superiore se l'ente non è adeguato a realizzare una funzione o un servizio richiede un'organizzazione particolarmente complessa

## **3. PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE**

un sistema diversificato è possibile anche nell'ambito della stessa tipologia di ente al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'ente considerato



# Il Trentino e l'Autonomia

## IL CONTESTO ORDINAMENTALE

Nel nostro ordinamento regionale **tre enti autonomi** sono dotati di ampie competenze legislative e amministrative:

- *la Regione*
- *la Provincia autonoma di Trento*
- *la Provincia autonoma di Bolzano*





# IL CONTESTO ORDINAMENTALE

---

- Il nuovo **Titolo V della Costituzione** ha riconosciuto i **COMUNI** quali elementi costitutivi della Repubblica, al medesimo livello delle Province e delle Regioni e dello Stato e quindi il loro ruolo di **ente esponenziale** degli interessi di un territorio





# IL CONTESTO ORDINAMENTALE

---

- la **Regione Trentino-Alto Adige** ha stabilito che la legge provinciale individui:
  - le funzioni da trasferire ai comuni
  - le forme associative e collaborative per l'esercizio associato delle funzioni trasferite e per ciascuna funzione la forma di gestione associata da utilizzare
  - le modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali delle forme di collaborazione tra i comuni



# IL CONTESTO ORDINAMENTALE

---

la **Provincia autonoma** ha attuato i principi di  
**sussidiarietà**  
**differenziazione**  
**e adeguatezza**

con la **legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3**  
*“Norme in materia di governo dell’autonomia del  
Trentino”*

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I PRINCIPI

- salvaguardia dell'identità delle collettività locali
- valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati
- attuazione della sussidiarietà
- partecipazione al processo di integrazione europea
- garanzia delle stesse opportunità e di livelli minimi di servizio per tutti i cittadini
- sostenibilità dello sviluppo
- partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali (*Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali*)

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I BENEFICI PER I CITTADINI

**Istituzioni locali** (Comuni e Comunità) in grado di **esercitare** in modo adeguato alle esigenze di **sviluppo socio-economico**

la **potestà amministrativa**

e

di **organizzazione dei servizi pubblici**

mediante:

- lo svolgimento delle **funzioni di governo** (indirizzo e coordinamento; scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche; compartecipazione al costo dei servizi; valutazione dei risultati)
- la **programmazione** e il **coordinamento** tra i diversi livelli
- l'**autonomia finanziaria** dei Comuni e delle Comunità

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I CONTENUTI

- l'individuazione delle **funzioni amministrative** della Provincia e dei Comuni (funzioni riservate alla Provincia e funzioni trasferite ai comuni con o senza obbligo di esercizio associato)
- le modalità di individuazione dei **territori** delle Comunità
- l'istituzione delle **Comunità** (statuto, organi, elezione assemblea)
- la riorganizzazione di **servizi pubblici** di Comuni, Comunità e Provincia
- la **finanza locale** e il patto di stabilità provinciale
- la **riorganizzazione della Provincia** e dei suoi enti strumentali
- il **coinvolgimento degli enti locali** (Consiglio delle Autonomie locali)

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA POTESTA' NORMATIVA

- La potestà **legislativa** è esercitata dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale
- La potestà **regolamentare** è esercitata:
  - dalla **Giunta provinciale**: regolamenti di attuazione delle leggi
  - dai **Comuni e dalle Comunità**: regolamenti di organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni attribuite

Nelle materie di interesse per le autonomie locali è assicurato il **coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali** (parere sui disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e sui regolamenti; intese previste dalla legge provinciale).

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

- La potestà amministrativa si esplica:
  - A. nell'esercizio delle **funzioni di governo**
  - B. nell'esercizio delle **funzioni di carattere autoritativo e di carattere operativo gestionale**
  - C. nei **rapporti** tra Comuni, Comunità e Provincia

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

### A. FUNZIONI DI GOVERNO della Provincia, dei Comuni e della Comunità

1. **programmazione, pianificazione e indirizzo, comprese le politiche di entrata e di spesa**  
*(atti di indirizzo e di programmazione; linee strategiche per l'organizzazione di servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione; definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; approvazione di programmi e piani di sviluppo economico e sociale)*
2. **definizione dei livelli qualitativi e quantitativi minimi delle prestazione da garantirsi su tutto il territorio**  
*(approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati)*
3. **regolamentazione e di organizzazione**  
*(approvazione dei regolamenti anche di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni; scelta dei modelli organizzativi e forma giuridica dei servizi)*
4. **politiche tributarie e tariffarie**
5. **potere di indirizzo e coordinamento della Provincia**



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

### POTERE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

della Provincia nelle materie trasferite ai Comuni è realizzato con **atti di carattere generale** adottati previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

tali atti **definiscono** in particolare:

- a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale
- b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche
- c) indirizzi e vincoli al fine di costruire sistemi informativi interoperanti e integrabili
- d) verifica dei risultati e indirizzi per le eventuali azioni correttive

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ■ LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

### B) FUNZIONI DI CARATTERE AUTORITATIVO E DI CARATTERE OPERATIVO GESTIONALE della Provincia, dei Comuni e della Comunità

- a) atti amministrativi (*atti di regolazione, certificativi, autorizzativi, abilitativi e sanzionatori*)
  
- b) organizzazione ed erogazione di attività e di servizi pubblici

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA POTESTA' AMMINISTRATIVA

### C. RAPPORTI TRA COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

La Provincia, i Comuni e le Comunità stipulano **intese istituzionali e accordi di programma** anche di carattere generale per:

1. la definizione degli obiettivi
2. l'individuazione e la realizzazione in forma integrata delle azioni e delle attività di loro competenza.

Le intese istituzionali e gli accordi di programma sono **obbligatori** nelle materie relative a:

1. governo del territorio
2. servizi pubblici
3. attività economiche e sostegno alle attività produttive

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- Sono **RISERVATE** alla Provincia  
**le funzioni amministrative**  
nelle materie individuate dall'articolo 8, comma 1

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Sono **TRASFERITE** ai Comuni le funzioni amministrative:

- **con obbligo** di esercizio associato:
  - a) nelle materie **già attribuite o delegate ai comprensori**
  - b) nelle altre materie elencate nell'articolo 8 comma 4
- **senza obbligo** di esercizio associato nelle materie indicate nell'articolo 8 comma 5
- **ulteriori** individuabili con legge provinciale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- **In prima applicazione** sono trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata le **funzioni amministrative** nelle materie **già attribuite o delegate ai comprensori**:
  - a) **assistenza scolastica** ed edilizia scolastica relativa a strutture per il primo ciclo di istruzione;
  - b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi **servizi socio-assistenziali**, nonché volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, esclusi accreditamenti di enti e strutture ed attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
  - c) **edilizia abitativa** pubblica e sovvenzionata

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

■ **In prima applicazione** sono **inoltre** trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata **le funzioni amministrative** nelle materie:

- a) **urbanistica**, escluse funzioni amministrative attinenti opere di competenza Stato, Regione e Provincia, nonché funzioni di pianificazione di livello provinciale;
- b) **espropriazioni** per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- c) **programmazione economica locale** e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per rispettivo ambito territoriale, sulla base delle intese e degli accordi di programma;
- d) **azioni e attività d'interesse locale** attribuite da legge o da accordi di programma in materia di **agricoltura, foreste e apicoltura, incremento produzione industriale, sviluppo montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio**;
- e) **infrastrutture** d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese scuole;
- f) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi a prevenzione dei rischi, protezione, gestione emergenza e ripristino definitivo danni da **calamità pubbliche**;
- g) **servizi pubblici d'interesse locale** per quanto non già di competenza dei comuni, in particolare:
  - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
  - 2) ciclo dei rifiuti;
  - 3) trasporto locale;
  - 4) distribuzione dell'energia

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- **trasferite ai Comuni senza obbligo di esercizio associato nelle materie**
  - a) volontariato sociale per servizi d'interesse locale
  - b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi d'interesse locale a carattere comunale relativi a prevenzione dei rischi, protezione, gestione emergenza e ripristino definitivo danni da calamità pubbliche
  - c) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere comunale;
  
- **le ulteriori funzioni amministrative**  
individuabili con legge provinciale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

**Sono esercitate dalla Comunità:**

**- dalla sua costituzione**

- le funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di esercizio associato
  - le funzioni amministrative nelle materie già attribuite o delegate ai comprensori (articolo 8 comma 4 lettere a), b), c)
  - le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla Provincia e previste nell'articolo 8 comma 4

**- successivamente**

- i compiti e le attività relativi a materie riservate alla Provincia che con legge provinciale saranno trasferiti ai Comuni con obbligo di esercizio associato (articolo 8 comma 2)
- le funzioni amministrative, i compiti e le attività che i Comuni conferiranno alla Comunità per l'esercizio associato (articolo 14 comma 4 lett. f)
- i compiti e le attività dei Comuni che, previa intesa con il Consiglio delle autonomie, saranno gestiti dalla Comunità (articolo 8 comma 8)

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LA COMUNITÀ

- E' costituita per l'**esercizio in forma associata** delle funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi dei comuni
- Il **territorio** della Comunità comprende quello di tutti i Comuni che la costituiscono
- Lo **statuto** è approvato da almeno due terzi dei Comuni che andranno a farne parte e che rappresentano almeno i due terzi della popolazione

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I COMUNI E LA COMUNITÀ

I comuni che fanno parte di una Comunità partecipano **direttamente** alle vite della Comunità mediante:

- la scelta del territorio al quale appartenere
- l'elaborazione e l'approvazione dello statuto della comunità
- la presenza negli organi della Comunità
- il coinvolgimento diretto (**codecisione**) nell'approvazione degli atti "strategici" della Comunità
- l'apporto finanziario
- l'affidamento alla Comunità di funzioni, compiti e attività propri

Inoltre **indirettamente** attraverso il Consiglio delle autonomie locali nel processo di attuazione della riforma istituzionale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I TERRITORI

- **Entro il 10 settembre 2006**

**i consigli comunali possono presentare proposte alla Conferenza permanente.** La legge prevede che la proposta di intesa sia definita assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e se necessario di coinvolgimento dei cittadini.

- **Entro l'8 gennaio 2007**


sarà definito l'assetto dei territori di tutte le Comunità mediante **un'unica intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la **Provincia e le autonomie locali.**

L'intesa è sottoposta al **parere** della prima commissione del Consiglio provinciale e quindi resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia.



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006

Allegato A  
DDL 104/2005  
come approvato il 10/01/2006



Servizio Statistica - PAT

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I TERRITORI

### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI:

#### 1. ARTICOLO 39 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 del 1993:

- **coinvolgimento** dei comuni nell'individuazione degli ambiti
- **omogeneità** o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico-linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione
- dimensione degli **ambiti** idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione di **servizi a livelli adeguati** di economicità e di efficacia
- **unicità degli ambiti** territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi (eccezione per l'organizzazione di particolari servizi da gestire in forma associata più ampia)

#### 2. ARTICOLO 12 COMMA 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2006

- rispetto della **continuità territoriale**
- rispetto del **principio di adeguatezza** con riguardo alle caratteristiche orografiche e storico-culturali e alla sostenibilità economica.

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I TERRITORI DELLE COMUNITÀ

Modifiche **successive** alla prima individuazione saranno possibili nel rispetto dei criteri:

- nel caso in cui uno o più comuni chiedano alla Provincia di essere **aggregati** a un altro territorio
- nel caso in cui due terzi dei comuni interessati che rappresentino almeno i due terzi della popolazione potranno chiedere di **costituire** un territorio autonomo; in questo caso la volontà dei comuni sarà espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## LO STATUTO DELLA COMUNITA'

Lo **schema di statuto** sarà elaborato da un **collegio formato da tutti i sindaci** del territorio della costituenda Comunità

### Lo statuto deve indicare:

- a) cosa fanno e come funzionano gli organi della comunità;
- b) come (maggioranze e termini) devono essere approvate le più importanti deliberazioni;
- c) come coinvolgere i comuni nelle scelte e nelle attività della comunità;
- d) le funzioni e i compiti o le attività che i comuni affidano alla comunità per essere gestiti assieme;
- e) come organizzare i servizi pubblici;
- f) la partecipazione popolare alle scelte della Comunità;
- g) le risorse finanziarie della Comunità (compresa la diretta devoluzione di somme spettanti ai comuni nell'ambito della finanza locale)



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## GLI ORGANI DELLA COMUNITA'

- Assemblea
- Organo esecutivo
- Presidente

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## GLI ORGANI - ASSEMBLEA

### Componenti

- i sindaci
- per le comunità **fino a 21** comuni: **due componenti** per il numero dei comuni della comunità
- per le comunità **con più di 21** comuni: **un componente** per il numero dei comuni della comunità

Comuni della comunità	Sindaci	Altri componenti	Totale componenti assemblea
5	5	10	15
14	14	28	42
21	21	42	63
38	38	38	76

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA

### ■ *chi vota:*

- tutti i consiglieri comunali in carica e  
(i consiglieri circoscrizionali di Rovereto)

### ■ *chi può essere votato:*

- tutti i consiglieri comunali in carica e  
(i consiglieri circoscrizionali di Rovereto)
- gli assessori comunali in carica

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA

### ■ *quando:*

- prima elezione: entro 120 giorni dalla data di approvazione dello statuto
- poi: entro 90 giorni dal turno elettorale generale delle elezioni comunali

### ■ *come si vota:*

- un voto di lista + un voto di preferenza
- è possibile dare una seconda preferenza solo a favore di un candidato di **genere diverso** dalla prima

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ELEZIONE DELL' ASSEMBLEA

### ■ *liste elettorali:*

- sono di comunità, ovvero si riferiscono all'intero **territorio della comunità**;
- il **numero minimo** di candidati è pari al numero dei comuni più il 10%
- devono essere **sottoscritte** da non meno del 5% e da non più del 10% dei consiglieri comunali (e circoscrizionali) di tutta la Comunità
- devono essere formate da candidati di **entrambi i generi**

### ■ *ripartizione dei seggi:*

- sistema dei quozienti interi e dei più alti resti

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

### L'assemblea approva:

- gli atti di indirizzo e di programmazione
- le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti di gestione
- i regolamenti compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità
- i modelli organizzativi e la forma giuridica dei servizi
- le politiche dei tributi locali e tariffarie
- le carte dei servizi
- le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio
- atti comportanti impegni di spesa superiori a 2.500.000 euro
- i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ASSEMBLEA

### Gli atti “strategici”

- criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio (*compresi tributi locali, tariffe dei pubblici servizi, valorizzazione del patrimonio, pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico*);
- atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti

devono essere approvati in

### **CODECISIONE CON I COMUNI**

dalla metà più uno dei Consigli comunali che rappresentino la maggioranza della popolazione del territorio della comunità

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## PRESIDENTE E ORGANO ESECUTIVO

- Il **Presidente** della Comunità è eletto dall'assemblea e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo
  - i presidenti delle Comunità sono membri di diritto del Consiglio delle Autonomie locali
  - la carica di presidente è **incompatibile** con quella di sindaco.
  
- L'**organo esecutivo** è composto dal presidente e da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea nel proprio interno, salvo che lo statuto non disponga diversamente



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## TRENTO E I COMUNI LIMITROFI

- l'intesa che definirà i territori individua i comuni che insieme a Trento:
  - **non** costituiranno una Comunità
  - eserciteranno **direttamente** le funzioni amministrative trasferite
  - dovranno stipulare obbligatoriamente tra loro un'apposita **convenzione** per l'esercizio associato delle funzioni trasferite

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## COMUN GENERAL DE FASCIA

- verrà costituito dai comuni nei quali è insediata la minoranza linguistica ladina (articolo 19)
- sarà dotato di uno **statuto** deliberato da tutti i comuni ladini e **approvato con legge provinciale**
- ad esso saranno **trasferite** funzioni amministrative **ulteriori** rispetto a quelle trasferite agli altri Comuni (articolo 19 comma 5)

Il Comun general de Fascia inoltre esprimerà:

- **pareri** su proposte legislative e provvedimenti riguardanti la comunità ladina,
- **proposte** alla Giunta provinciale nelle materie attribuite
- **l'intesa** sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni e accordi che riguardino la comunità ladina
- **l'intesa** sulla determinazione della quota riservata del fondo perequativo della finanza locale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ESTENSIONE DELLE PREROGATIVE DEI COMUNI LADINI

- Prerogative analoghe a quelle dei Comuni ladini potranno essere previste per **le minoranze mochena e cimbra** dagli statuti delle Comunità di riferimento
- Le prerogative (commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 19) della minoranza ladina potranno essere **estese anche ad altre Comunità**, qualora tutti i Comuni approvino tale estensione nello statuto della Comunità (articolo 20)

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## FINANZA LOCALE

Il finanziamento è basato sulla **compartecipazione** al gettito dei tributi erariali su contributi e trasferimenti

L'intesa disciplina la sottoscrizione del **patto di stabilità**

Gli **strumenti** di finanziamento sono:

- una quota del gettito IRPEF tale da garantire la spesa standard dei comuni con più elevata capacità fiscale
- un fondo perequativo per i comuni con minore capacità fiscale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## FINANZA LOCALE

### Finanziamento spesa corrente

- Per i comuni e le comunità compartecipazione al gettito erariale in ragione di costi standard e capacità di autofinanziamento
- Attenzione alla stima dei costi standard valutati in relazione all'organizzazione dei servizi

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## FINANZA LOCALE

### Finanziamento spesa di investimento

- Finanziamento di **piani di sviluppo territoriali**  
(articolo 24 comma 6)
  
- **Budget** per comuni e comunità commisurato  
(articolo 24 comma 7):
  - al fabbisogno di manutenzione delle infrastrutture
  - all'incremento delle infrastrutture
  
- **Budget** territoriale finalizzato al riequilibrio infrastrutturale del territorio provinciale e alla realizzazione di opere di rilevante peso strategico (articolo 24 comma 8)

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI PUBBLICI

**Sistema unico** per Provincia, Comuni e Comunità che utilizzano:

- gli **uffici** alle dirette dipendenze
- le **agenzie** per le attività che richiedono un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile
- **enti** e **società** per l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici e per lo svolgimento di attività di servizio strumentali; in particolare:
  - gli enti, per servizi pubblici prevalentemente *no profit*
  - le società, per servizi pubblici prevalentemente di interesse economico

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

- I servizi pubblici sono organizzati con riferimento ad **ambiti territoriali ottimali** (*definiti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie*), sulla base dei principi di **adeguatezza, efficienza ed efficacia**



# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

- **L'ambito territoriale ottimale** può coincidere con :
  - il territorio di un **comune**
  - il territorio di **una o più comunità** contermini
  - l'intero territorio **provinciale**
  
- **L'autorità d'ambito** è:
  - il Comune
  - la Comunità o la convenzione tra comunità
  - la Provincia o la convenzione tra tutte le comunità

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## SERVIZI PUBBLICI DI COMUNI, COMUNITÀ E PROVINCIA

L'autorità d'ambito **esercita** le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, **e approva**:

- i piani economici e industriali
- gli standard dei servizi e le relative tariffe
- le carte dei servizi
- le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE E LA CONFERENZA PERMANENTE

La partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale e all'attività legislativa e amministrativa della Provincia è assicurata:

- dal **Consiglio delle autonomie locali**
- dalla **Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali**

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006

---



## Il Consiglio delle autonomie locali:

- formula pareri su piani e programmi provinciali di carattere generale riguardanti il territorio, i servizi pubblici e lo sviluppo socio-economico
- formula pareri sui disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale nelle materie di interesse per le autonomie locali
- formula proposte legislative alla Giunta provinciale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## La Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

- è **costituita** con la partecipazione
  - del Presidente della Provincia e degli assessori provinciali
  - del Consiglio delle autonomie locali
  
- è sede di definizione delle **intese** tra Provincia e Consiglio delle autonomie:
  - per l'individuazione dei territori
  - per il trasferimento di funzioni, personale, beni
  - per i regolamenti di esecuzione della legge provinciale
  - per la finanza locale

# LA LEGGE PROVINCIALE DI RIFORMA ISTITUZIONALE n. 3 del 2006



## I COMUNI E LA COMUNITÀ

### La dimensione demografica dei comuni

	N. COMUNI	N. ABITANTI	%
FINO A 500 ABITANTI	50	16.736	3
501-1000 ABITANTI	65	46.971	10
1001-2000 ABITANTI	66	93.472	19
2001-3000 ABITANTI	17	42.917	9
3001-5000 ABITANTI	13	49.467	10
5001-10.000 ABITANTI	7	50.377	10
10.001-30.000 ABITANTI	3	47.720	10
OLTRE 30.000 ABITANTI	2	143.169	29